

20848
15

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO
Via delle Ville n°4 - P.co Mandarino 81100 CASERTA
Tel. e Fax. 0823-27.93.00
P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it
Cod. Fisc. DCR NNR 76P10 B963A - Part. I.V.A. n°03525280610
www.studiolegaledecrescenzo.com

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
ORIGINALE

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON DOMANDA INCIDENTALI DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI EX ART. 700 C.P.C. E CONTESTUALE ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Per: la docente sig.ra GARGIULO Flora Chiara, nata a Napoli il 08/11/1977 ed ivi residente alla Via Salita Arenella n. 21, cod. fisc. GRGFRC77S48F839N, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rosario De Crescenzo del Foro di Santa Maria Capua Vetere (cod. fisc. DCRNNR76P10B963A) presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via Delle Ville n° 4, giusta procura speciale rilasciata a margine del presente atto.

Il sottoscritto avvocato dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) avv.antoniodecrescenzo@pec.it; oppure a mezzo telefax al seguente recapito: 0823.1764430

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo, Vi è conferito mandato per la rappresentanza e l'assistenza nella presente procedura ed atti consequenziali, con ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese: proporre motivi aggiunti, spiegare riconvenzionali, chiamare terzi in causa, chiedere e far convalidare provvedimenti cautelari, transigere e quietanzare disponendo del diritto controverso, rinunciare all'azione e accettare le altrui rinunzie; conseguire garanzie ipotecarie ed ottenerne la cancellazione; procedere ad espropriazioni mobiliari ed immobiliari, con relativa trascrizione dei pignoramenti e loro eventuale cancellazione, dichiarare che la morosità persiste. Con facoltà di subdelega, il tutto fino all'esecuzione totale dei titoli. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Eleggo con Voi domicilio.

-Ricorrente -

Flora Chiara
Flora

Contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
- l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, in persona del Dirigente p.t.,

è autentica
Avv. Antonio Rosario De Crescenzo
Antonio De Crescenzo

- resistenti -

E nei confronti di

tutti i docenti inclusi nella graduatoria ad esaurimento per gli insegnamenti di cui alla classe di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) istituita per la provincia di Napoli, con validità per il triennio scolastico 2014-2017, che verrebbero ad essere scavalcati in detta graduatoria, per posizione e punteggio, a seguito del reinserimento in essa della ricorrente, per l'ipotesi di accoglimento del presente ricorso

- contro interessati -

per l'accertamento ed il riconoscimento

- previa disapplicazione, in parte *de qua*, degli atti e provvedimenti specificati nelle conclusioni del presente ricorso - del diritto della ricorrente ad essere reinserita a pieno titolo, con decorrenza dal 01/09/2014, nelle citate graduatorie provinciali ad esaurimento per la classe di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia), così come elaborate dal resistente Ambito Territoriale, con validità per il triennio scolastico 2014/2017, e pubblicate con **decreto dirigenziale prot. n. 3151 del 26/08/2014**, nella posizione corrispondente al punteggio sino ad oggi maturato e, per l'effetto, del diritto della stessa ricorrente alla collocazione, con il medesimo punteggio, nella I^ fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto;

per la condanna

delle Amministrazioni scolastiche resistenti a provvedere al reinserimento della ricorrente nelle citate graduatorie provinciali ad esaurimento relativamente alla classe di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia), con decorrenza dal 01/09/2014, nella posizione corrispondente al punteggio sino ad oggi maturato, nonché, con il medesimo punteggio, alla collocazione della medesima nella I^ fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto.

FATTO

La ricorrente è docente abilitata all'insegnamento per la classe di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia), avendo conseguito la relativa idoneità con il superamento del concorso ordinario per esami e titoli bandito D.M. 313/1999 (**doc. 1**).

La ricorrente, dunque, in quanto abilitata all'insegnamento nelle suddette materie, ha avuto dapprima accesso alle Graduatorie Provinciali Permanenti di cui alla Legge n. 124/99 (**doc. 2**) e, successivamente, alle Graduatorie ad Esaurimento - G.A.E. (già graduatorie permanenti) utilizzabili per le assunzioni in ruolo per il 50% dei posti autorizzati dal Ministero resistente e per il conferimento delle supplenze annuali, secondo quanto disposto appunto dall'art. 1 della Legge n. 124/99, per avervi fatto regolari istanze di ammissione e permanenza fino all'a.s. 2008/2009 (**doc. 3**).

Per la normativa citata, dette graduatorie sono soggette ad aggiornamenti periodici di volta in volta disciplinati da appositi decreti attuativi da parte del MIUR, che ne stabiliscono le concrete modalità.

Ciascuna graduatoria, pertanto, ha autonomo valore ed ha vigenza limitata nel tempo.

La docente, tuttavia, nella successiva scadenze temporali previste per l'aggiornamento delle graduatorie con validità fino all'a.s. 2013/2014, non ripresentava la prevista domanda di permanenza, incorrendo in tal modo nella sanzione della "cancellazione" da tali elenchi provinciali.

A seguito della pubblicazione del D.M. 235/2014 relativo all'aggiornamento delle G.A.E. per il triennio di validità 2014/2017, il MIUR ha previsto (per la prima volta) che l'inoltro della prevista domanda di permanenza in elenco dovesse avvenire in via esclusivamente telematica e dunque via *web* (*cf.* art. 9, comma 2, del D.M. 235/14 – **doc. 4**).

Sicché la ricorrente, intenzionata a produrre domanda di **re-inserimento** in graduatoria ai sensi di cui all'art. 1-bis della Legge n. 143/2004, vedeva vanificato il suo tentativo dall'oggettivo impedimento opposto dal sistema informatizzato che, evidentemente a ragione della precedente cancellazione, non le consentiva di effettuare rituale richiesta via *web*.

La docente istante, pertanto, è stata costretta a formalizzare la domanda al competente Ambito Territoriale in formato cartaceo (**doc. 5**), pur consapevole che ai sensi di cui all'art. 10, comma 2, lett. b) del suddetto D.M. 235/2014 (il bando) la stessa sarebbe stata cestinata dall'Amministrazione perché considerata irrituale.

La pubblicazione delle graduatorie definitive da parte del resistente Ambito Territoriale è intervenuta con decreto dirigenziale **prot. n. 3151 del 26/08/2014 (doc. 6)**, e la ricorrente ne è stata definitivamente esclusa, poiché, come avvenuto in numerosissimi casi analoghi, il D.M. 235/2014 non consentiva la presentazione della domanda telematica da parte dei docenti depennati e quindi non presenti nelle graduatorie, sul presupposto che in detti elenchi non sarebbero consentiti nuovi inserimenti.

Con il presente ricorso, pertanto, la docente Gargiulo Flora Chiara intende rivendicare il proprio diritto al **re-inserimento a pieno titolo nelle citate graduatorie provinciali ad esaurimento**, impugnando l'esclusione "definitiva" perpetrata in suo danno.

Tenuto conto che lo stesso D.M. n. 235 del 01/04/2014 recante l'indizione delle procedure di "**aggiornamento**" delle graduatorie provinciali ad esaurimento, all'art. 11, comma 6, dispone che: "*Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro*", la docente odierna istante propone il presente ricorso, che va articolato alla luce dei seguenti motivi in

DIRITTO

DEL FUMUS BONI IURIS

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA LEGGE 4 GIUGNO 2004, N. 143.

Per una migliore comprensione della fattispecie in esame, è opportuno premettere brevi cenni in ordine alla natura delle Graduatorie provinciali ad Esaurimento del personale docente e sul vigente sistema di reclutamento del personale scolastico.

Il sistema generale sul reclutamento degli insegnanti è disciplinato dalle disposizioni del Testo Unico in materia di Istruzione approvato con D.lgs n. 297/1994, nel testo come modificato ed integrato dalla Legge n. 124/1999, la quale ha profondamente innovato il sistema di reclutamento degli insegnanti.

Secondo l'impostazione data dalla citata Legge, l'accesso ai ruoli del personale docente avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, **per il restante 50%, attingendo dalle graduatorie provinciali** (cd. *doppio canale*).

E difatti, con la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie di merito in **graduatorie permanenti periodicamente integrabili**, le graduatorie provinciali permanenti svolgevano (e svolgono tutt'oggi, ancorché trasformate in Graduatorie ad Esaurimento – G.A.E. per effetto della

Legge n. 296/2006) anche l'altra importante funzione di essere lo strumento per il conferimento delle supplenze annuali.

In questo modo gli insegnanti confluiti nelle citate graduatorie, se non assunti nel contingente del 50% dei posti assegnabili per concorso, in attesa di essere assunti per scorrimento della graduatoria permanente, avevano (ed hanno) la possibilità di acquisire la necessaria professionalità attraverso le supplenze annuali.

Ebbene, le graduatorie uniche permanenti (istituite, come detto, dall'art. 1, comma 6, della Legge 124/99, che ha sostituito l'art. 401 del T.U. n. 297/94), **fino al 2006**, sono state periodicamente **aggiornate ed integrate** con l'inserimento dei docenti che via via conseguivano l'abilitazione all'insegnamento tramite la partecipazione ai concorsi ordinari per titoli ed esami, o mediante frequentazione di appositi corsi universitari abilitanti, oppure attraverso sessioni riservate.

La graduatoria unica permanente (istituita, come detto, dall'art. 1, comma 6, della Legge 124/99, che ha sostituito l'art. 401 del T.U. n. 297/94) è stata dunque definita "permanente", proprio perché detto elenco negli anni ha subito gli aggiornamenti periodici e le integrazioni dei nuovi abilitati.

Con tale meccanismo, dunque, il personale docente veniva fatto confluire in un'unica graduatoria a carattere permanente, all'interno della quale poter spendere titoli professionali e di servizio.

Disciplinate dall'art. 401 del Testo Unico (D.lgs 297/94), le graduatorie permanenti dovevano infatti essere "periodicamente integrate" con l'inserimento dei docenti che avessero superato i concorsi regionali per titoli ed esami di volta in volta banditi e dei docenti che avessero chiesto il trasferimento da o per altra provincia. Contestualmente veniva delegato al Ministero dell'Istruzione il potere di definire, con decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della Legge n. 400/88, le modalità con le quali effettuare le predette operazioni periodiche di integrazione ed aggiornamento di tali elenchi.

Successivamente, la **Legge 4 giugno 2004, n. 143**, di conversione del D.L. n. 97/2004, disponeva, tra le altre:

a) la biennializzazione dell'integrazione/aggiornamento delle graduatorie;

- b) l'obbligatorietà della domanda ai fini dell'inserimento in detti elenchi (all'epoca permanenti);
- c) la cancellazione dalle stesse per gli anni scolastici successivi, nei casi di mancata istanza, **facendo tuttavia salvo il diritto del personale già cancellato ad esservi re-inserito seguito di apposita richiesta, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.**

Secondo la predetta disposizione, **ad oggi ancora in vigore**, la cancellazione dalla graduatoria, in quanto **sanabile**, non può considerarsi definitiva ed assoluta ma esclusivamente investente il periodo di validità della graduatoria medesima.

Ebbene, questo articolato sistema è stato poi ulteriormente modificato dalla Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), nell'unico senso, per quanto qui rileva, **di modificare le precedenti graduatorie da permanenti ad "esaurimento"**, con l'intento da parte del legislatore di arginare il fenomeno del precariato.

L'art. 1, comma 605, lett. c), fin dal 2007, si limita infatti a stabilire che, con effetto dall'entrata in vigore della legge, le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito con modificazioni nella Legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, **senza abrogare la normativa precedente e, in particolare, senza abrogare l'art. 1-bis della Legge 143/2004, laddove prevede il diritto al re-inserimento in graduatoria dei docenti in precedenza dalla stessa cancellati per omessa domanda.**

Alla luce di tali premesse, il mancato re-inserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento, con validità per il triennio scolastico 2014-2017, è assolutamente illegittimo perché contrasta irrimediabilmente con quanto espressamente disposto dalle norme di settore, per le seguenti semplici ragioni.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, che pur nelle premesse richiama le disposizioni di cui alla Legge n. 143 del 4 giugno 2004, ne viola, quanto all'odierno *thema decidendum*, la lettera e la ratio.

La legge n. 143/2004, infatti, ha previsto all'art. 1-bis che dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art.

401 del Testo Unico in materia di istruzione (D.lgs 297/94) avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria.

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Tuttavia l'art. 1-bis, al comma 3, concepisce la sanzione come **non definitiva**, dal momento che lo stesso così recita: ***"A domanda dell'interessato...è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"***.

In altri termini, la norma primaria appena richiamata se, per un verso, ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentino domanda di aggiornamento/permanenza, per altro verso **limita l'effetto sanzionatorio solo al periodo di vigenza di tali elenchi provinciali.**

Ne deriva che, venuta meno la validità di tali graduatorie per effetto dell'aggiornamento delle stesse, i docenti ivi già inclusi in anni precedenti all'ultimo aggiornamento, anche se poi depennati per effetto della legge sopra citata, possono senz'altro chiedere il reinserimento in graduatoria.

Ed invero, in ossequio al chiaro disposto dell'art. 1-bis della Legge 143/2004 (richiamato esplicitamente nel preambolo sia del D.M. 235/2014 che dei precedenti decreti ministeriali indicenti le procedure di aggiornamento delle G.A.E.), già il D.D.G. del 16 marzo 2007 (**doc. 7**), nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni scolastici 2007-2009, quindi dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, aveva stabilito, all'art. 1, comma 3, che a domanda degli interessati "da presentarsi in qualsiasi provincia" era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di competenza (con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione) di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto domanda di permanenza ed erano stati perciò cancellati dalla graduatoria.

Ebbene, in maniera del tutto contraddittoria oltre che illegittima i successivi decreti attuativi, ivi compreso il D.M. 235/2014, negano a tali soggetti il diritto al reinserimento nelle G.A.E., con ciò ponendosi in aperto contrasto ed in palese vio-

lazione della norma di fonte primaria, ovvero dell'art. 1-bis della Legge n. 143/2004.

Essi infatti, per un verso consentono l'inserimento nelle G.A.E. al solo personale docente ed educativo già incluso nelle graduatorie da aggiornare (con esclusione dunque del personale cancellato per non aver prodotto domanda), per l'altro attribuiscono valore definitivo ed assoluto alla sanzione della cancellazione conseguente all'omessa domanda.

Al riguardo va anche obiettato che la valenza e l'applicabilità della Legge n. 143/2004 non sono venute meno neppure a seguito della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento disposta dalla legge finanziaria per l'anno 2007 che, anzi, nel comma 605 lett. c), espressamente la richiama.

Ed invero l'art. 1, comma 605, lett. c) della Legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) che, si ripete, ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui alla Legge n. 143/2004 in graduatorie ad esaurimento, ha previsto la definizione di un piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per gli anni 2007/2009 (...), al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione (...).

Detto articolo cita infatti testualmente: *“Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”*.

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie permanenti (aperte) in graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno in quanto è con tale provvedimento legislativo che si è posto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso in dette graduatorie, consentendo *de futuro* la possibilità di disporre gli aggiornamenti biennali (in seguito triennali), esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dai medesimi elenchi quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento, esclusione che si mostrerebbe incoerente con la volontà di congelare al 2007 il discrimine tra il vecchio ed il nuovo sistema di reclutamento di personale docente ed educativo.

La norma dunque si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il fenomeno del precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti che avevano già maturato il diritto ad essere inclusi in quelle graduatorie e che quel diritto avevano, almeno una volta, esercitato.

Sicché dalla legge finanziaria 2007 non può in alcun modo desumersi, se non con una arbitraria interpretazione impropriamente ed eccessivamente estensiva, che i soggetti già presenti in graduatoria – che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini previsti – debbano essere penalizzati a tal punto da non poter più esservi riammessi in occasione dei periodici aggiornamenti.

È coerente allora affermare, quanto al *thema decidendum*, ed in linea anche con gli arresti giurisprudenziali del Tar Lazio e della Corte Costituzionale che: *“la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento, non può essere piegata – se non sulla base di una arbitraria estensione del suo significato – al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali...”* (Cfr. Tar Lazio, sent. N. 10809/2008; Corte Cost., n. 41/2011).

In definitiva, non essendo stata abrogata la norma primaria, il regime “chiuso” a nuove immissioni introdotto con la legge finanziaria del 2007 deve necessariamente combinarsi con quella norma derogatoria che, in quanto a tutt'oggi in vigore, assume a pieno titolo valore di *lex specialis* rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie provinciali e legittima il reinserimento.

Peraltro, non va sottaciuto che sia il D.M. 235/2014 che i precedenti provvedimenti ministeriali di aggiornamento delle G.A.E. (D.M. 44/2011; D.M. 42/2009 e D.D.G. del 16.3.2007), sono atti di formazione secondaria rispetto alla fonte legislativa primaria data dalla Legge n. 143/2004, che non possono pertanto in alcun modo derogare a quanto previsto dalla fonte legislativa primaria.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato, andrà certamente disposto il re-inserimento della ricorrente nelle graduatorie provinciali ad esaurimento aventi validità per il triennio scolastico 2014/2017, previa disapplicazione da parte del Tribunale adito del D.M. n. 235/2014, poiché palesemente illegittimo nella parte in cui esclude la possibilità per i docenti cancellati da tali elenchi per non aver prodotto domanda di permanenza, di esservi reinseriti con il recupero della posizione e del corrispondente punteggio.

Detti principi fondamentali, del resto, trovano conferma nella consolidata e copiosa giurisprudenza sviluppata in materia.

Occorre a tal uopo ricordare che già anteriormente al riconoscimento della sussistenza della giurisdizione ordinaria nelle controversie relative all'accertamento del diritto a permanere in graduatoria nei confronti di atti di gestione delle graduatorie permanenti o ad esaurimento (Corte di Cassazione SS.UU.; 16 novembre 2010 – 8 febbraio 2011 n. 3032; Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 11 del 4 luglio 2011), il Giudice Amministrativo ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al D.M. n. 42/2009, concernente l'obbligo di aggiornamento biennale per i docenti iscritti nelle graduatorie scolastiche valide per il 2007/2009 (Cfr. Tar Lazio, Sez. III bis, n. 21793/2010).

Con tale sentenza era già stato disposto l'annullamento del D.M. n. 42/2009 nella parte in cui prevedeva l'assegnazione ai docenti interessati di un termine per esprimere o meno la volontà di permanere in graduatoria, in quanto illegittimo alla luce della Legge n. 143/2004, art. 1-bis, ed inoltre, posto in violazione del legittimo affidamento dei soggetti inclusi in graduatoria.

Inoltre, ad ulteriore conferma della tesi qui sostenuta, soccorrono i recenti decreti del Tar Lazio, nn. 3977/2014; 4059/2014; 4124/2014, 4138/2014, 4146/2014, 4240/2014, 4311/2014, 4387/2014, 4393/2014, 4395/2014, 4411/2014, con i quali il G.A. ha ordinato il reinserimento nella III fascia delle G.A.E. dopo l'esclusione imposta dal D.M. 235/2014 recante l'indizione della recente procedura di aggiornamento periodico delle graduatorie provinciali ad esaurimento con validità triennale 2014/2017, provvedimento che, con dette pronunce, sia pure rese in via cau-

telare e d'urgenza, **è stato sospeso nella sua efficacia visto il pregiudizio grave ed irreparabile cagionato agli istanti e la costante giurisprudenza in materia.**

Ancora in senso favorevole alla tesi argomentativa sostenuta dall'odierna ricorrente, la sentenza del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2013 che ha considerato fondata identica domanda di reinserimento in graduatoria, con riferimento all'art. 1-bis della legge n. 143/2004; detta norma, ha argomentato il Giudice del Lavoro adito, seppure dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tutt'ora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, lett. c), della Legge 296/2006, per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina e per essere tutt'ora richiamata dalle stesse fonti ministeriali.

Il Giudice del Lavoro di Firenze ha così aderito alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/2010 del Tar del Lazio, richiamate nella **sentenza n. 5874/2011 del medesimo Tar** in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che **l'omissione della domanda comporta sì l'esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta, ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di riconferma, dichiarare, con successiva domanda, di voler essere incluso.**

Parere conforme è stato espresso anche dal Tribunale di Pistoia, che con sentenza n. 17 del 27.3.2014 ha affermato che: *"...il tenore della legge del 2006 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi era già collocato nella graduatoria; anche perché l'art. 1, comma 1 bis, della Legge 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza, non essendoci stata abrogazione espressa da parte della nuova normativa in materia di graduatorie ad esaurimento (L. 296/2006) o comunque non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento"*.

È inoltre possibile citare, tra le più significative, l'ordinanza del G.d.L. di Cagliari del 27/07/2012, la sentenza n. 297/2013 del Tribunale di Verona e la sentenza n.

1182 del 03.12.2012 del Tribunale di Matera. In quest'ultimo caso già si statuisce che i decreti ministeriali succedutisi nel tempo che hanno previsto la cancellazione definitiva delle graduatorie ad esaurimento dei docenti che non avessero presentato domanda di aggiornamento o di inserimento, poiché fonte secondaria dell'ordinamento, non possono introdurre decadenze, come quelle in esame, non previste dalla fonte primaria.

Peraltro, l'estensore della sentenza in esame sostiene che, la facoltà di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento al personale docente che, in passato, vi era stato già inserito “...non pare in contrasto con le finalità della L. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un termine ultimo (anno 2007) ed l'ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporre successivi aggiornamenti mentre esula da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito”.

Ancora, anche il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 3658 del 14.07.2014 ha sciolto ogni ulteriore dubbio sulla vicenda in esame.

Il Supremo organo della Giustizia amministrativa, infatti, pronunciando in grado di appello avverso una sentenza del Tar del Lazio, ha statuito che: “ l'art. 1 del decreto ministeriale 8.4.2009, n. 42, nella parte in cui esclude la possibilità di reinserimento nelle graduatorie, è illegittimo rispetto sia al D.L. 97/2004, conv. In L. 143/2004, sia rispetto ai principi generali dell'ordinamento”.

Infatti, sostiene il Consiglio di Stato, nella norma primaria (art. 1, comma 1 bis, L. 143/2004) l'omessa domanda è sanzionata con la esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

Nel medesimo senso, le pronunce rese dal Tribunale di Frosinone, ordinanza del 23/7/2014 , dal Tribunale di Cosenza, ordinanza n. 5382 del 20/2/2015, dal Tribu-

nale di Milano, sent. N. 850 del 24/3/20415 e dal Tribunale di Napoli, sent. 8 luglio 2015 (doc. 8).

Da ultimo, Tribunale di Santa Maria C.V., Sezione Lavoro, Ordinanza cron. N. 25665/2015 del 05/08/2015 (doc. 9).

2) *VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA LEGGE 4 GIUGNO 2004, N. 143; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA LEGGE N. 241/90*

Si è riferito in narrativa che la ricorrente, per lungo tempo, è stata regolarmente iscritta nelle graduatorie provinciali del personale docente, prima permanenti e poi ad esaurimento, fino a tutto l'a.s. 2007/2008.

Tuttavia, da dette graduatorie ella è stata esclusa per non aver prodotto nella precedente fase di aggiornamento la relativa domanda e la cancellazione, secondo quanto disposto con il D.M. 235/2014, avrebbe effetto definitivo al punto che alla ricorrente è stata negata la possibilità di chiedere ed ottenere il reinserimento in tali elenchi provinciali, anche a fronte della impossibilità per la medesima di inoltrare la domanda con la modalità telematica prevista dallo stesso bando.

Peraltro, nel periodo di decorrenza del termini fissato per la presentazione delle relative istanze, il sistema informatico del MIUR ha subito notevoli disfunzioni che non hanno consentito l'inoltro tempestivo delle domande, come acclarato dal M.I.U.R. con la nota prot. AOODGPER n. 5541, Uff. III del 30 maggio 2014 e successiva nota prot. AOODGPER n. 5757, Uff. III, del 5 giugno 2014.

A prescindere dalle dette disfunzioni, la ricorrente, intenzionata a produrre domanda di **re-inserimento** in graduatoria ai sensi di cui all'art. 1-bis della Legge n. 143/2004, ha visto vanificato il suo tentativo dall'oggettivo impedimento opposto dal sistema informatizzato che, in ragione della precedente cancellazione, non le ha consentito di effettuare rituale richiesta via web.

La docente istante, pertanto, è stata costretta a formalizzare la domanda al competente Ambito Territoriale in formato cartaceo (*cf.* doc. 5), pur consapevole che ai sensi di cui all'art. 10, comma 2, lett. b) del suddetto D.M. 235/2014 (il bando) la stessa sarebbe stata cestinata dall'Amministrazione perché considerata irrituale.

In altre parole, l'istante è stata cancellata dalle citate graduatorie in assenza dell'istanza confermativa che avrebbe dovuto presentare in occasione della precedente fase di aggiornamento della graduatoria.

Ebbene, vale obiettare al riguardo che il M.I.U.R. con il D.M. 235/2014, nel prescrivere l'obbligo di presentazione di una nuova domanda, avrebbe dovuto contemplare anche una previsione che imponesse agli Uffici Scolastici Provinciali di provvedere ad una specifica "comunicazione" indirizzata ai quei docenti già inclusi nel precedente biennio 2011/2013 delle conseguenze nefaste per la omessa conferma nella graduatoria, assegnandogli un breve termine perentorio per la regolarizzare della propria posizione.

In altri termini, se con il citato decreto ministeriale, applicativo in parte della disposizione di cui all'art. 1. comma 1 bis, della legge 143/2004, l'amministrazione ha inteso **incidere su diritti acquisiti**, avrebbe dovuto comunque tutelare **l'affidamento** di coloro che già erano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento provinciali nel precedente triennio.

L'Amministrazione scolastica, invero, era tenuta a comunicare agli interessati gli effetti della legge 143/2004, avvertendoli dell'onere di ripresentazione di una nuova domanda, a pena di cancellazione dalle graduatorie in cui già vi figuravano. A ben vedere, il M.I.U.R. in passato aveva espressamente prescritto con l'art. 1 del D.D.G. del 21 aprile 2004 (**doc. 10**), che i Centri dei Servizi Amministrativi (ora Ambiti Territoriali Provinciali) dovevano "assegnare ai candidati che, nei termini indicati nel medesimo D.D.G., non producevano alcuna domanda, **un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione**".

Tale garanzia avrebbe dovuto essere prevista, a maggior ragione, anche nell'attuale D.M. 235/2014 atteso che, diversamente da quanto si desume in maniera chiara dall'art. 1, comma 1 bis, della legge 143/2004, il M.I.U.R. ha illegittimamente comminato, in caso di mancata presentazione di una nuova domanda per la conferma dell'iscrizione nella graduatorie ad esaurimento, la cancellazione definitiva da esse, nonostante la suddetta disposizione di legge abbia previsto una esclusione soltanto temporanea limitata al periodo di validità delle graduatorie in questione.

Pertanto, nel caso di specie, anche alla luce dei suesposti rilievi, l'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, nelle cui graduatorie ad esaurimento la ricorrente è stata inclusa fino al precedente biennio scolastico 2011/2013, avrebbe dovuto assegnare alla docente, non essendo stata rinvenuta alcuna traccia della presentazione della domanda (con ogni probabilità a causa delle riferite disfunzioni del sistema informatico) un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione.

Ciò in ragione di un elementare e ovvio principio, contenuto in passato nelle disposizioni di cui al richiamato D.D.G. del 21 aprile 2004, inteso a salvaguardare l'affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

Invero, proprio con riferimento a detto principio, il TAR Lazio con la sentenza n. 27460/2010 - assumendo a riferimento i parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. ed i principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990 - ha dichiarato l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 42/2009 nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda per esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Si consideri, inoltre, che con la recente decisione n° 3658/2014 la Sesta Sezione del Consiglio di Stato (doc. 11), confermando la suddetta sentenza resa da TAR Lazio, ha precisato che “ non è del tutto infondato ritenere che un'applicazione letterale della norma conduca ad esiti plausibilmente non conformi ai parametri desumibili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Invero, non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere del docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà.”

In ordine a tale punto è stato chiarito che la ratio della normativa in questione è finalizzata ad eliminare dalle suddette graduatorie tutti quei docenti che effettiva-

mente non abbiano più interesse a permanervi, piuttosto che cancellarli sulla base di una volontà non espressa in via esplicita, ma desunta da un comportamento inerte o silente.

Pertanto, l'espunzione dalle graduatorie in questione avrebbe postulato la piena consapevolezza dei docenti delle conseguenze rivenienti dalla mancata presentazione della domanda di riconferma nelle graduatorie, atteso, peraltro, che "gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde, ma espressa in modo consapevole.

Orbene, il principio sancito dal Tar Lazio, confermato recentemente dal Consiglio di Stato, trova piena applicazione anche con riferimento all'attuale **Decreto Ministeriale n. 235/2014** di aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il triennio scolastico 2014/2017, il quale, pertanto, è indubbiamente illegittimo nella parte in cui non ha previsto per i docenti già inseriti in graduatoria l'assegnazione di un breve termine perentorio per manifestare espressamente e consapevolmente la volontà di continuare a rimanervi inclusi.

Pertanto, per quanto attiene al presupposto del *Fumus boni iuris*, l'esponente ritiene che le argomentazioni sopra esposte, anche e soprattutto alla luce dei precedenti giurisprudenziali richiamati, contengano elementi di diritto tali da indurre l'On.le Giudicante a ritenere, già sulla base dell'accertamento sommario proprio della fase cautelare, la fondatezza del presente ricorso e dunque del diritto azionato dalla ricorrente.

DEL PERICULUM IN MORA
ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, le argomentazioni esposte nei precedenti paragrafi costituiscono, ad avviso dell'esponente difesa, quelle evidenti ragioni giustificatrici per l'adozione di un provvedimento cautelare.

giustificatrici per l'adozione di un provvedimento cautelare.

Per quanto attiene, invece, al presupposto del *Periculum in mora*, esso è in *re ipsa* e si configura nella **impossibilità per la ricorrente, in caso di mancato accoglimento della presente istanza, di conseguire incarichi di insegnamento annuali per tutto il triennio di validità delle Graduatorie in oggetto (2014/2017) o, ancor peggio, di essere assunta nei ruoli dell'Amministrazione resistente con rapporto a tempo indeterminato secondo il piano di assunzioni straordinario (oltre 100.000 docenti) sostenuto dall'attuale Governo con il D.D.L. "La Buona Scuola" (oggi Legge n. 107/2015), che prevede il reclutamento dal 1° settembre 2015 dei docenti inseriti "a pieno titolo" proprio dalle Graduatorie ad Esaurimento in questione (art. 1, comma 96, lett. b), che peraltro verranno estinte con l'assunzione di tutti i precari ivi collocati.**

Il suddetto **piano assunzionale straordinario** è molto chiaro sul numero e sulla tipologia di precari che saranno assunti dal **01.9.2015**: si tratta di **100.701** posti, con i quali verranno stabilizzati sia i vincitori del concorso del 2012, ma soprattutto gli iscritti nelle **Graduatorie ad Esaurimento (GaE)**.

È del tutto evidente, pertanto, che **la tutela cautelare invocata con il presente ricorso rappresenta, invero, l'unica possibilità per la ricorrente di poter far valere in tempo utile il proprio diritto, sia ai fini delle nomine (annuali) a supplenza sull'organico provinciale per tutto il triennio di validità delle GAE 2014/2017** (si tenga conto anche delle possibilità di insegnamento perse in relazione al decorso anno scolastico), **che per l'assunzione in ruolo secondo il piano straordinario di assunzioni di cui si è detto.**

È di tutta evidenza, dunque, la sussistenza nel caso di specie di un pregiudizio grave ed irreparabile per la ricorrente.

Ed invero, anche se dal provvedimento cautelare richiesto non deriva la certezza assoluta dell'incarico per la ricorrente, ma la sola possibilità di ottenerlo, va rilevato che l'utilità dello stesso deriva dal fatto che l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento provinciali costituisce il presupposto per l'accesso alla possibilità di lavoro prospettata, sia ai fini dell'assunzione in ruolo con contratto a tempo indeterminato che ai fini delle nomine di supplenza annuale mediante attingimento dalla medesima graduatoria (in tal senso, *cf.* Trib. Santa Maria C.V., Ord. n. 25665 del 5 agosto 2015 – *cf.* *doc.9*).

Non vi è dubbio, dunque, che dal mancato accoglimento della presente domanda cautelare deriverà alla ricorrente un grave pregiudizio dato dalla definitiva perdita di *chances* sia dal punto di vista economico che carrieristico.

Tanto premesso e ritenuto in fatto ed in diritto, la docente Sig.ra Gargiulo Flora Chiara, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CONCLUDE

affinchè l'adito Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e previa fissazione dell'udienza di comparazione delle parti, Voglia così provvedere:

PREVIO ACCERTAMENTO DI ILLEGITTIMITA' E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:

-del Decreto Ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui:

a) all'art. 1, comma 1, lett. a), ha consentito la possibilità di presentare domanda di permanenza/aggiornamento in graduatoria provinciale ad esaurimento al solo personale ivi già incluso e non anche a coloro che, come la ricorrente, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avendo prodotto domanda di aggiornamento, sono stati cancellati dalla graduatoria;

b) non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno ommesso di presentare la domanda per esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima;

in via cautelare e d'urgenza

emettere all'esito della comparizione delle parti, ai sensi di cui all'art. 700 c.p.c. ed a tutela dei diritti azionati con il presente ricorso, i provvedimenti d'urgenza che riterrà più opportuni per assicurare l'immediato re-inserimento a pieno titolo della ricorrente nelle graduatorie provinciali ad esaurimento istituite per la Provincia di Napoli per la classe di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia), nella posizione corrispondente al punteggio sino ad oggi maturato e con decorrenza dal 01/09/2014 e, per l'effetto, del diritto della stessa ricorrente alla collocazione, con il medesimo punteggio, nella I^ fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto.

Nel merito,

previa fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso,

1.- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al reinserimento/permanenza nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Napoli per la classe di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia), con decorrenza dal 01.09.2014 e con il punteggio maturato, nonché alla inclusione di diritto e con lo stesso punteggio anche nella I^ fascia delle corrispondenti graduatorie di circoli e di istituto.

2.- Condannare le convenute amministrazioni alla refusione delle spese e delle competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

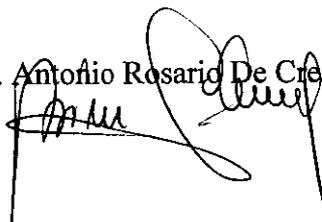
Si versa in atti la seguente documentazione:

- 1) abilitazione ex D.M. n. 313/99;
- 2) estratto graduatoria ex permanente L. 124/99;
- 3) estratto graduatoria ad esaurimento prov. Napoli a.s. 2008/2009;
- 4) D.M. 235/2014;
- 5) Copia domanda re-inserimento in GAE 2014/2017 in formato cartaceo;
- 6) Ambito Territoriale di Napoli, decreto dirigenziale n. 3151 del 26.8.2014;
- 7) D.D.G. del 16 marzo 2007;
- 8) Tribunale di Napoli, sent. 8 luglio 2015;
- 9) Tribunale di Santa Maria C.V., ord. n. 25665 del 5/08/2015;

- 10) D.D.G. del 21 aprile 2004;
11) Consiglio di Stato, sent. N. 3658/2014.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia ne è esente, in quanto il reddito familiare imponibile della ricorrente ai fini Irpef per l'anno 2014 è stato inferiore ad euro 34.107,72, come si evince dalla documentazione in atti.

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritto difensore, ai fini dell'integrazione del contraddittorio,

premessato che

- il su esteso ricorso è teso all'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento istituita per la provincia di Napoli vigente per il triennio 2014-2017;
- ✓ pertanto, ai fini della instaurazione integrale del contraddittorio, il presente ricorso dovrà essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro interessati, ovvero a tutti gli aspiranti docenti che, in virtù del reinserimento del ricorrente, sarebbero scavalcati, per punteggio e posizione di quest'ultimo, nella suddetta graduatoria ad esaurimento;
- ✓ è del tutto evidente che la notifica nei modi ordinari sarebbe eccessivamente gravosa e di difficile attuazione, in ragione dell'elevato numero dei destinatari non agevolmente reperibili;

rilevato che

- ✓ anche la tradizionale e onerosa notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. che comporta la pubblicazione del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale, non sortisce più l'efficacia di tale forma di notificazione, ovvero la effettiva e sostanziale conoscenza, come ritenuto oramai dalla maggioranza dei Tribunali Ordinari ed

Amministrativi che hanno autorizzato, e continuano tutt'ora ad autorizzare, parte ricorrente ad effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso, del provvedimento di autorizzazione, (dell'eventuale elenco nominativo dei contro interessati) sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

considerato che

- ✓ il Giudice adito può, pertanto, autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compreso quello per via telematica ex art. 151 c.p.c.
- ✓ anche copiosa Giurisprudenza del Lavoro, come quella Amministrativa, si è orientata in tal senso.

Ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto avvocato, nella spiegata qualità

fa istanza

all'Ill.mo Giudice adito, affinché autorizzi l'effettuazione della notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del testo integrale del presente ricorso e del pedissequo provvedimento di autorizzazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R.

Con Osservanza.

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo





TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza

RG20848 2015

IL GIUDICE

dott. Maria Rosaria Lombardi

Designato per la trattazione della causa;

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 415, comma 2 e 416, comma 1 e 2 c.p.c. nel testo modificato dalla l.11/08/1973 n. 533, nonché l'art. 151 c.p.c.

Fissa

L'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno 09/12/2015, ore 11:15 alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione.

Autorizza la notifica del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza, ai contro interessati, mediante l'integrale pubblicazione sul sito internet del MIUR e successiva inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione. In relazione alle amministrazioni convenute dispone che la notifica avvenga mediante consegna di una copia all'Avvocatura Generale dello Stato.

Napoli, 07/10/2015

IL GIUDICE DESIGNATO

Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi





TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza

RG 20848/2015

IL GIUDICE

dott. Maria Rosaria Lombardi
Designato per la trattazione della causa;
letto il ricorso che precede;

Fissa

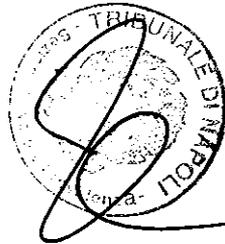
L'udienza di comparizione del 13.11.2015
Si notifichi entro 10 gg prima
Napoli, 21/10/2015

IL GIUDICE DESIGNATO
Dott.ssa MRLombardi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
21 OTT 2015

OGGI.....

IL CANCELLIERE



STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 - P.co Mandarino - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

Relazione di Notifica

ex Legge n°53/1994

Cronologico n°81

Ad istanza come in atti, io sottoscritto avv. Antonio Rosario De Crescenzo con studio in Caserta alla Via delle Ville n.4, iscritto all'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. (CE) ed autorizzato dallo stesso in data 28.5.2010 ad effettuare notifiche a mezzo del servizio postale ex Legge n°53/1994, previa annotazione nel mio Registro Cronologico, ho notificato copia del su esteso atto a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 - 80100 NAPOLI, a mezzo del servizio postale tramite racc. A.R. n. 76657033361-3, spedita dall'Ufficio Postale di Caserta, oggi 27 ottobre 2015;

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale Provinciale di Napoli**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 - 80100 NAPOLI, a mezzo del servizio postale tramite racc. A.R. n. 76657033363-5, spedita dall'Ufficio Postale di Caserta, oggi 27 ottobre 2015;

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo



Per vidimazione

